

# SUPERBONUS E POLIZZE ASSICURATIVE

---



Come noto secondo quanto previsto dal decreto, si delineano due percorsi separati sotto il profilo assicurativo: quello per le **figure tecniche deputate alle asseverazioni** e quello per **professionisti chiamati ad apporre il sigillo ai visti di conformità**.

Vengono proposte dalle Compagnie di assicurazione diverse soluzioni:

- a) polizze dedicate ad ogni singola opera con massimale adeguato al suo valore e copertura che vale per i 10 anni successivi all'asseverazione;
- b) formula di massimale *"a consumo"* per tutte le asseverazioni che il professionista andrà a svolgere durante la durata del contratto;
- c) formula *"all risk"* che comprende la copertura sull'attività di asseverazione ed anche quella legata al superbonus a meno che non sia esplicitamente esclusa;
- d) formula di assicurazione *"vincolata alla durata dei lavori"*.

## Costi e condizioni variabili.

I costi delle polizze possono subire sensibili variazioni: una polizza di *Responsabilità Civile base* che includa l'attività di asseverazione può partire da 350 € di premio, una polizza per il *superbonus per un importo lavori di 80 mila euro* può costare circa 1000 € di premio, inclusa la percentuale di intermediazioni (*Fonte: [Ilsole24ore](#)*)

## Attenzione!

E' importante valutare bene la quota di *franchigia o scoperto* cioè quella parte che in tutti i casi resta in carico all'assicurato (alcune polizze impongono scoperti fino al 20%).

## Cosa è coperto dalla polizza

- Polizza tutto compreso: copre i danni causati in tutte le attività svolte e necessarie per il superbonus, salvo però l'obbligo di adeguare il massimale a minimo 500.000 €.
- Polizza rischi nominati: occorre fare attenzione, poiché vale solo per le attività elencate nel contratto e in questo caso è utile aggiungere un'appendice integrativa.

## Cosa è scoperto

Sia nel caso di adeguamento di polizza o di nuovo prodotto siglato ad hoc per il *superbonus*, va sempre ricordato che l'assicurazione copre solo i danni causati per errori involontari per incompletezza o ritardi nell'invio delle comunicazioni previste dal decreto. Nulla è dovuto in caso di dolo, né per eventuali richieste di danni del committente, né per sanzioni.